Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 26 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. **1180.**

Donazione disposta a favore dello Stato di terreni siti in comune di Alghero.

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal dott. Vittorio Sella, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della S.p.a. Sella & Mosca - vini, con sede in Alghero, nonchè quale procuratore speciale dei signori Sella Clotilde, Sella Aline, Sella Franco, Mosca Clelia, Mosca Bianca e Trossi Vittoria, con atto 26 agosto 1967, n. 45870 di rep., per notar Mario De Martini di Sassari, di alcuni appezzamenti di terreno della superficie complessiva di mq. 12.276, siti in agro di Alghero - regione « Mattarghentu », sui quali insiste la necropoli preistorica di « Anghelu Ruju ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 136. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1967, registro n. 9, foglio n. 28;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Piacenza presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Tricarico dott. Giovanni, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Munari dott. Franco, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ceschi geom. capo Fernando, rappresentante del genio civile;

Gatti cav. Luigi, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Belli p. a. Pietro, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Galluzzi Luigi, Lazzarini Carlo, Petrucci Dovilio, Roda Carlo, Ramponi Anselmo, Raboni Clelia e Rossi Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Carboni p. a. Albino, Lanzoni p. a. Virginio, Grassini dott. Giulio Cesare e Muratori cav. uff. Vittorio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sidoli p. a. Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1969
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 99

(1104)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 194;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Pescara presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Brancacci dott. Ermete, direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Prosperini dott. Giuseppe, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Volpe ing. princ. Ferdinando, rappresentante del genio civile;

Basili dott. Alfredo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Toro per. agr. Renato, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Albano Donato, Micorri Leonardo, Messina Gaetano, Donzelli Ernani, Mariani Silvano, Gonnella Raffaele e Simonante Rodolfo, rappresentanti dei lavoratori;

Papa avv. Walter, Di Camillo rag. Dante, Girasante Vincenzo e Di Girolamo Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Roberti Roberto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1969
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 101

(1105)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1969.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari onorari in Australia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Art. 1.

I titolari del vice consolato di 2ª categoria in Hobart e dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Geelong (Australia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

L'agente consolare onorario in Geelong esercita inoltre le funzioni notarili relative al rilascio di autenticazioni, di procure generali e speciali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti vice consoli e agente consolare onorari sono esercitate dal consolato generale di Melbourne.

Art. 2.

I titolari delle agenzie consolari di 2ª categoria in Griffith e Wollongong (Australia) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai nostri cittadini;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

L'agente consolare onorario di Wollongong esercita inoltre la funzione consolare relativa al rinnovo dei passaporti nazionali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti agenti consolari onorari sono esercitate dal consolato generale in Sydney.

Art. 3.

I titolari delle agenzie consolari di 2ª categoria in Cairns ed Ingham (Australia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti agenti consolari onorari sono esercitate dal consolato in Brisbane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

(1204)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1969.

Modalità relative all'esecuzione del controllo qualitativo all'esportazione del formaggio pecorino romano e formaggio pecorino siciliano verso gli Stati Uniti d'America e Canadà.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 566, concernente la facoltà di subordinare l'esportazione di determinate merci all'osservanza di un prezzo minimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1955, n. 1269, concernente i metodi di lavorazione, le caratteristiche merceologiche e le zone di produzione dei formaggi;

Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 1966, concernente la nuova tabella Export;

Visto l'art. 4 della legge 10 marzo 1969, n. 116, concernente l'istituzione del controllo qualitativo alle esportazioni del formaggio pecorino romano e del formaggio pecorino siciliano verso gli Stati Uniti d'America e Canadà;

Ritenuto di stabilire le modalità per l'accertamento dei requisiti di qualità del formaggio pecorino romano e pecorino siciliano destinato all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America ed il Canadà;

Decreta:

Art. 1.

Le esportazioni di formaggio « pecorino romano » e « pecorino siciliano » verso gli Stati Uniti d'America e Canadà sono sottoposte al preventivo controllo qualitativo onde accertarne la conformità alle caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1955, n. 1269, nonchè, per quanto riguarda il pecorino romano, ai requisiti riportati nella Tabella *A* allegata alla legge 10 marzo 1969, n. 116.

Il controllo può essere eseguito nello stabilimento, deposito o magazzino in cui è custodita la merce da esportare.

Il controllo può essere ripetuto in ogni momento prima della partenza della merce anche nei porti d'imbarco o nelle stazioni di partenza.

Art. 3.

Il controllo deve essere effettuato su campione prelevato dalle forme già poste in casse o cartoni, tenendo presenti, agli effetti della individuazione delle partite, le distinte-peso che le ditte debbono predisporre per ogni singola spedizione, nonchè le marche, i numeri, i pesi netti e lordi, apposti sui contenitori.

Art. 4.

Al fine di consentire che il controllo possa essere effettuato in tempo utile, le ditte esportatrici debbono porre a disposizione del servizio competente la merce destinata all'esportazione almeno 5 giorni prima della prevista data di spedizione con le distinte-peso e le altre indicazioni previste dall'art. 3 del presente decreto. Il controllo deve essere effettuato nei tre giorni successivi alla data in cui la merce è stata messa a disposizione.

Art. 5.

Il servizio di controllo viene espletato dall'Istituto nazionale per il commercio estero, il quale per l'espletamento dei compiti affidatigli dalla legge, può avvalersi anche di personale non dipendente.

Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti stabiliti abbia esito positivo, l'addetto al controllo rilascia il relativo certificato di idoneità, come da modulo allegato. Detto certificato ha la validità di giorni trenta dalla data del suo rilascio.

Art. 6.

Il certificato di idoneità deve essere unito alla documentazione da sottoporre agli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero per l'apposizione del « Visto » di competenza.

Art. 7.

Qualora, in sede di eventuali successivi controlli, previsti dall'art. 2 del presente decreto, risultasse la non idoneità totale o parziale della partita di merce pronta per l'esportazione, il certificato di idoneità viene ritirato e il « Visto » dell'Istituto nazionale per il commercio estero, già apposto sulla prescritta documentazione, deve essere annullato.

In tal caso l'Istituto nazionale per il commercio estero ne dà comunicazione alla ditta esportatrice interessata.

Art. 8.

Le autorità doganali non consentiranno l'esportazione verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà di partite di formaggio pecorino romano e di formaggio pecorino siciliano non accompagnate dal certificato di idoneità di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1969

Il Ministro per il commercio con l'estero
MISASI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Ufficio di . . . . (data) . . . .

Certificato di idoneità

La ditta . . . . ha presentato in data . . . . al servizio di controllo qualitativo istituito ai sensi della legge 10 marzo 1969, n. 116, la seguente partita di formaggio . . . . destinata alla ditta . . . .

Quantità delle casse	Marche e numeri delle casse	Peso netto della partita kg.

Il formaggio di cui alla sopra indicata partita è risultato conforme alle caratteristiche stabilite dall'art. 1 della legge 10 marzo 1969, n. 116 e viene pertanto dichiarato *idoneo per l'esportazione in U.S.A. e Canadà.*

(1279)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.

Soppressione degli uffici consolari di 2ª categoria in La Rochelle, Annecy e Digne (Francia) e contemporanea istituzione in La Rochelle di un vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici consolari di 2ª categoria in La Rochelle, Annecy e Digne (Francia) sono soppressi.

Art. 2.

E' istituito in La Rochelle (Francia) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Bordeaux e con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti della Charente Inferieure e Deux-Sèvres.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1970
Registro n. 229, foglio n. 262

(1368)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Lasino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 ottobre 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Lasino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lasino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico. La frazione di Madruzzo, raggruppata ai piedi di una grande rupe su cui sorge l'omonimo castello, costituisce uno dei più caratteristici ed interessanti complessi dell'intero Trentino. Ne sono notevoli attrattive l'ambiente naturale, con la vegetazione di tipo sub mediterraneo a leccio e l'aspetto rupestre, come pure l'antico abitato con belle case in pietra e con la caratteristica chiesa riproducente il santuario di Loreto. A non grande distanza dalla frazione di Madruzzo sorge il centro comunale di Lasino, esso pure di notevole interesse per la sua architettura, che mostra in vari edifici chiari influssi rinascimentali e compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. L'intero territorio comunale, infine, presenta notevole interesse pubblico per la generale bellezza del paesaggio e per la copia di vasti panorami offerti dalla valle sia verso il monte Bondone sia verso la sottostante valle del Sarca, la Paganella e il gruppo di Brenta;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Lasino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti di Trento curerà che il comune di Lasino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

L'anno 1968 (millenovecentosessantotto), addì 14 (quattordici) del mese di ottobre in Trento presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio, via B. Clesio, 5.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Tutela della zona panoramica di Lasino e di Castel Madruzzo, in comune di Lasino.

(*Omissis*).

Viene messa ai voti ed accolta a maggioranza la proposta originaria di vincolo con la seguente motivazione:

(*Omissis*).

(1247)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.
Modifica del decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale anzidetto;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse la parte relativa all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'ufficio del direttore generale, dell'ufficio per il coordinamento tecnico e del 1° reparto è modificata come segue:

« *Ufficio del direttore generale*:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè; pratiche relative al personale in servizio presso la direzione generale; trattazione di questioni concernenti gli enti dipendenti; pubbliche relazioni; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della direzione generale; custodia e aggiornamento dei documenti classificati; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

Ufficio per il coordinamento tecnico:

coordinamento dell'attività dei reparti della direzione generale; collaborazione con gli organi di ricerca, studio e progettazione degli stati maggiori; pratiche relative alla pianificazione dei mezzi finanziari; preparazione dei piani di produzione annuali e pluriennali; programmazione e coordinamento dell'attività degli stabilimenti dipendenti e dei provvedimenti per assicurarne l'efficienza; controllo della potenzialità industriale ai fini dell'attuazione dei programmi; direttive sulle procedure tecnico-amministrative e sui metodi di determinazione dei prezzi e di controllo dei costi; raccolta ed elaborazione di dati statistici; attività per la formazione di personale tecnico specializzato militare e civile quando effettuata presso gli stabilimenti dipendenti; relazioni sull'attività della direzione generale.

1° *Reparto* (Artiglierie, armi e munizionamento relativo):

1ª Divisione - Studio, sviluppo tecnico e normativa tecnica.

Studi e sviluppo tecnico in materia di armi e munizioni e materiali connessi; attività inerenti alla standardizzazione dei materiali; elaborazione della normativa tecnica per il controllo di qualità sulle lavorazioni, per i collaudi, l'uso, la manutenzione, la riparazione e la conservazione delle armi e munizioni; emanazione dei provvedimenti correttivi degli inconvenienti segnalati dalle forze armate; raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni scientifiche interessanti l'attività di competenza.

2ª Divisione - Artiglierie ed armi leggere.

Attività inerenti all'approvvigionamento ed alle lavorazioni di: armi portatili, mitragliatrici, lanciarazzi controcarri, cannoni senza rinculo, artiglierie convenzionali terrestri a ruote, mitragliere e artiglierie contraeree campali ed a terra di marina; armi per lancio artifizi; macchine utensili, macchinario vario, attrezzature di officina e per la movimentazione dei materiali, attrezzi generici e specifici; materiali di someggio, di selleria, di mascalcia, per spalleggio; elmetti e buffetterie. Attività inerenti alle riparazioni, alle trasformazioni ed alle modifiche dell'armamento principale e secondario dei carri armati e semoventi. Attività inerenti all'approvvigionamento di accessori, di ricambi, di materie prime e di consumo relativi alle armi ed ai materiali sopra indicati. Condizioni tecniche contrattuali, controllo delle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi. Alienazione dei materiali di competenza. Visite tecniche alle armi ed ai mezzi; servizio matricola armi e apparecchiature varie e controllo di efficienza; ispezioni tecniche agli stabilimenti dipendenti.

3ª Divisione - Munizioni per artiglierie ed armi leggere.

Attività inerenti all'approvvigionamento ed alle lavorazioni: del munizionamento per: armi portatili, armi di reparto terrestre, artiglierie convenzionali terrestri a ruote, artiglierie contraeree campali ed a terra di marina, artiglierie semoventi e carri armati; del munizionamento speciale per le armi di pertinenza; di artifizi, di bombe a mano e per fucili, di esplosivi di lancio e di scoppio.

Attività inerenti all'approvvigionamento di materie prime e di consumo.

Condizioni tecniche contrattuali, controllo delle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi. Alienazione dei materiali sopra indicati. Bonifica da ordigni esplosivi.

Visite chimiche al munizionamento ed agli esplosivi, norme per i controlli di efficienza al tiro; sospensioni e limitazioni nell'impiego di munizionamento e di esplosivi; ispezioni tecniche agli stabilimenti dipendenti.

2° *Reparto* (Materiali ottici ed elettronici - sistemi missilistici e tecnologie speciali):

4ª Divisione - Materiali ottici ed elettronici.

Attività inerenti allo studio, allo sviluppo tecnico, all'approvvigionamento e alle lavorazioni di: strumenti e mezzi tecnici per il tiro, apparecchiature ottiche, meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche e all'infrarosso di rilevamento, di tiro e di guida; gruppi elettrogeni, accumulatori, pile, cavi di collegamento; radar e apparecchiature di sorveglianza campo di battaglia, contro mortai e artiglierie, di acquisizione obiettivi; apparecchiature di guerra elettronica (non comunicazioni) e materiale cinefotografico per le unità terrestri. Attività inerenti all'approvvigionamento di accessori, di ricambi, delle attrezzature e dei materiali specifici. Manutenzione e riparazione dei materiali predetti. Condizioni tecniche contrattuali, controllo sulle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi. Alienazione dei materiali di cui sopra. Attività inerenti alla standardizzazione dei materiali di competenza; elaborazione della normativa tecnica per il controllo di qualità sulle lavorazioni, per i collaudi, l'uso, la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei materiali stessi; emanazione dei provvedimenti correttivi degli inconvenienti segnalati dalle forze armate; raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni scientifiche interessanti l'attività di competenza; visite tecniche, servizio matricola e controllo di efficienza; ispezioni tecniche agli stabilimenti dipendenti.

5ª Divisione - Razzi, missili e altri materiali.

Attività inerenti allo studio, allo sviluppo tecnico, all'approvvigionamento e alle lavorazioni di: razzi Honest John e similari, missili filoguidati, missili terra-aria per la difesa contraerea delle unità campali, non inseriti nel sistema di difesa aerea integrata, missili terra-terra impiegati dalle grandi unità per il supporto di fuoco delle operazioni campali terrestri; relativi lanciatori.

Attività inerenti all'approvvigionamento di accessori, di ricambi, delle attrezzature e dei materiali specifici, ivi comprese quelle relative ai materiali del sistema HAWK attualmente in dotazione. Manutenzione

e riparazione dei materiali predetti. Condizioni tecniche contrattuali, controllo sulle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi. Alienazione dei materiali di cui sopra. Attività inerenti alla standardizzazione dei materiali di competenza; elaborazione della normativa tecnica per il controllo di qualità sulle lavorazioni, per i collaudi, l'uso, la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei materiali stessi; emanazione dei provvedimenti correttivi degli inconvenienti segnalati dalle forze armate; raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni scientifiche interessanti l'attività di competenza; visite tecniche, servizio matricola e controllo di efficienza; ispezioni tecniche agli stabilimenti dipendenti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1970

Il Ministro: GUI

(1369)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere stagionali della riviera adriatica compresa nella provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità , vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1967;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per i dipendenti da aziende alberghiere stagionali della riviera romagnola compresa nella provincia di Forlì, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 28 maggio 1968.

Roma, addì 26 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie convenzionali mensili per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere stagionali della riviera adriatica compresa nella provincia di Forlì.

Categoria degli esercizi e del personale	Luglio e agosto	Giugno e settembre	Aprile maggio e ottobre
Alberghi di lusso e 1ª categoria:			
1ª categoria e intermedi . . .	104.390	88.680	73.200
2ª categoria	73.480	61.540	50.600
3ª categoria	60.940	51.800	42.600
Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria:			
1ª categoria e intermedi . . .	90.740	83.980	64.150
2ª categoria	72.870	60.060	48.700
3ª categoria	60.060	49.170	40.370
Alberghi di 3ª e 4ª categoria - pensioni di 2ª e 3ª categoria - locande:			
2ª categoria	62.095	52.885	47.630
3ª categoria	50.490	47.550	35.270

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese ragguagliate a 26 giornate.

Per la classifica del personale si fa riferimento a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria, anche per quanto concerne la deroga di cui all'art. 9 del contratto stesso.

Le retribuzioni medie sono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi compresi i ratei della 13ª mensilità e della 14ª, il valore del vitto e dell'alloggio, il compenso per le festività nazionali e infrasettimanali godute.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(1286)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Siena, con esclusione del comune di Chianciano Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1965 recante le retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Siena (escluso Chianciano Terme);

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Ritenuto di dover adeguare alla mutata situazione salariale e aziendale le misure delle retribuzioni medie di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Siena con esclusione del comune di Chianciano Terme, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 27 giugno 1967.

Roma, addì 26 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Siena (con esclusione del comune di Chianciano Terme).

	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria e piccoli alberghi e pensioni ex art. 72 CCNL 30-6-62
Personale di 1ª categoria	78.620	72.576	—	—
Personale di 2ª categoria	67.833	61.850	55.929	—
Personale di 3ª categoria	60.992	53.745	50.629	45.352

Le retribuzioni suddette, valevoli solo per il personale retribuito a percentuale, sono comprensive di tutti gli elementi costistituenti il salario.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(1287)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1970.

Revoca del decreto ministeriale 10 dicembre 1969 relativo alla classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale n. 3302 del 10 dicembre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1970, con il quale è stata comunalizzata la strada di bonifica « lungo il torrente Pollone e diramazioni per le località Le Case e Santo Stefano », di chilometri 8+220;

Vista la nota del comune di Force n. 186 del 10 gennaio 1970;

Ritenuto che occorre dare corso agli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 10 della legge citata per cui è necessario revocare il decreto ministeriale anzidetto;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale n. 3302 del 10 dicembre 1969, con il quale è stata classificata comunale la strada di bonifica « lungo il torrente Pollone e diramazioni per le località Le Case e Santo Stefano » per un'estesa di km. 8 + 220.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

(1370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1970:

Cauli Fernando, notaio residente nel comune di Pieve di Teco, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Alassio, distretto notarile di Savona.

Palmieri Eduardo, notaio residente nel comune di Vicari, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Alassio, distretto notarile di Savona.

Fiore Vittorio, notaio residente nel comune di Luzzi, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Aprigliano, stesso distretto.

Celentano Luigi, notaio residente nel comune di San Valentino Torio, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Scilla, distretto notarile di Reggio Calabria.

Giancani Luigi, notaio residente nel comune di Bovegno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Piacenza.

Samengo Medardo, notaio residente nel comune di Tarvisio, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Trieste.

(1391)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Casalecchio di Reno

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, n. 795, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Casalecchio di Reno per il comprensorio di via Dante.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1414)

Variante al piano di zona del comune di Matera

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1970, n. 74, è stata approvata la variante integrativa al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Matera per i nuclei ovest e sud-ovest.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1415)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto prefettizio n. 8529, in data 8 gennaio 1970, lo Istituto per ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato consistente in cartelle del credito fondiario del valore nominale di L. 500.000 disposto dalla signora Cacitti Amelia vedova Bacchetta.

(1385)

Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto prefettizio n. 8793 del 9 dicembre 1969, l'Istituto per ciechi di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla signora Rigamonti Margherita ved. Rigamonti consistente in titoli azionari ed obbligazioni per un capitale nominale complessivo di L. 59.631.000.

(1384)

Avviso per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Pasquale Ginevrino, nato a Gravina di Puglia (Bari) il 13 maggio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 8 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(1484)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1969, numero 24397/4942, registrato alla Corte dei conti al registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 320, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giuliani Nicola-Carlo, nato a Palata il 13 agosto 1946, Giuliani Rosella, nata a Pescara il 29 agosto 1948, Giuliani Gianna, nata a Foggia il 18 aprile 1943, Giuliani Lucio, nato a Termoli il 18 settembre 1941 e Giuliani Anna-Giulia, nata a Bologna il 9 giugno 1940 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in comune di Montenero di Bisaccia, estese mq. 57.270 riportate in catasto alla particella n. 1-*c*, nella maggiore estensione delle particelle 8, 9, 10 e 93, alle particelle 1-*al*, 61 parte, 61 parte, 1-*ah*, 1-*ai*, 1-*au*, 1-*av* del foglio di mappa n. 75 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 119, 151, 152, 162-*a*, 162-*c*, 163, 164, 176 e 177.

(1375)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Abetone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1970, il comune di Abetone (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.083.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1335)

Autorizzazione al comune di Campofranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, il comune di Campofranco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.899.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1336)

Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, il comune di Cariati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.692.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1337)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, il comune di Catignano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.639.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1338)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1970, il comune di Carrara (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.277.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1339)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1970, il comune di Gravina in Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 750.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1340)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, il comune di Girifalco (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.839.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1341)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1970, il comune di Lucera (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 398.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1342)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, il comune di Limbadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.303.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1343)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.998.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1344)

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, il comune di Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.272.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1345)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, il comune di Palizzi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.689.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1346)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1970, il comune di Santeramo in Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 287.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1347)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, il comune di Sommatino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.704.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1348)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.994.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1349)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.270.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1350)

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1970, il comune di San Roberto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.907.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1351)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1970, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.957.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1352)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

E' stato denunciato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 19 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pistoia — Intestazione: Checchi Nello — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1165)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 25 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,90	586,85	587,10	586,90	586,30	586,90	586,85	586,90	586,90	586,90
Franco svizzero	146,52	146,47	146,58	146,54	146,50	146,52	146,54	146,54	146,52	146,45
Corona danese	83,97	83,97	84,05	84,02	83,95	83,97	84,03	84,02	83,97	83,95
Corona norvegese	88,11	88,11	88,18	88,16	88,10	88,11	88,15	88,16	88,11	88,11
Corona svedese	121,17	121,11	121,1350	121,245	120,90	121,17	121,26	121,245	121,17	121,25
Fiorino olandese	173,04	173,04	173,10	173,085	173 —	173,04	173,06	173,085	173,04	173,05
Franco belga	12,66	12,672	12,68	12,6745	12,68	12,66	12,675	12,6745	12,66	12,66
Franco francese	113,49	113,56	113,62	113,595	113,55	113,49	113,58	113,595	113,49	113,55
Lira sterlina	1514,10	1515,05	1514,80	1515,15	1514,50	1514,10	1515,20	1515,15	1514,10	1515 —
Marco germanico	170,63	170,67	170,71	170,68	170,70	170,63	170,665	170,68	170,63	170,68
Scellino austriaco	24,33	24,33	24,3450	24,3470	24,30	24,33	24,345	24,3470	24,33	24,33
Escudo portoghese	22,11	22,12	22,13	22,12	22,15	22,11	22,13	22,12	22,11	22,11
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,03	9,0130	9 —	9,01	9,0125	9,0130	9,01	9 —

Media dei titoli del 25 febbraio 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	90,825
Redimibile 3,50 % 1934	98,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,025
» 5 % (Ricostruzione)	93,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,825
» 5 % (Città di Trieste)	91,45
» 5 % (Beni esteri)	85,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,65
» 5,50 % » » 1968-83	92,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,90
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,50
Dollaro canadese	586,875
Franco svizzero	146,54
Corona danese	84,025
Corona norvegese	88,155
Corona svedese	121,252
Fiorino olandese	173,072
Franco belga	12,675
Franco francese	113,587
Lira sterlina	1515,175
Marco germanico	170,672
Scellino austriaco	24,346
Escudo portoghese	22,125
Peseta spagnola	9,013

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 18 luglio 1969 al 31 luglio 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1379/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,155
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,188
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	7,807
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1) . . .	4,424
11.01 F	Farina di riso	1,908
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2% in peso	3,606
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,299
11.01 H	Farina di miglio	5,506
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	4,794
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,536
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,536
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,155
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) .	5,188
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	7,807
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1) .	4,424
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	1,908
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,606
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,299
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	5,506
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra .	4,794
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,928
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,536
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,138
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2) . .	6,612
11.02 B IV a	Avena spuntata	4,424
11.02 B IV b (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	6,939
11.02 B IV b (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	4,424

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	4,086
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2)	2,299
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	5,506
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	4,794
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	5,928
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,536
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	10,172
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,424
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	4,086
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	2,299
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	5,506
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	4,794
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	5,928
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,536
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,188
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,424
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,086
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,299
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	5,506
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,794
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,928
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,536
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso	9,155
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	5,188
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	8,674
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	6,939
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,424
11.02 E V	Fiocchi di granturco	4,086
11.02 E VI	Fiocchi di riso	1,836
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	2,299
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	5,506
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	4,794
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,453
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,002
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	10,345
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,730
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,053

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,764
11.07 B	Malto torrefatto	7,883
11.08 A I	Amido di granturco . .	1,509
11.08 A III	Amido di frumento (grano) . .	2,693
11.08 A IV	Fecola di patate . . .	1,509
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,509
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso	4,896
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso	1,874
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,968
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,509
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,968
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,509
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,192
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,192
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso.	1,192
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,192
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,192

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(3) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(10527)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, la legge 18 marzo 1958, n. 228, nonchè la legge 15 giugno 1959, n. 430, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo;

c) essere in possesso della laurea in scienze forestali o in scienze agrarie od in ingegneria civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o siano decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nella lettera *b*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite massimo di età è elevato:

1) *a*) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente Africano ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti e assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 45 anni:

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 della stessa legge;

5) a 40 anni:

per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488);

6) a 55 anni:

a) per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi di servizio. Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e dal 6 al 10 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di Università e di Istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) e quelli previsti per coloro che sono stati colpiti dalle abrogate leggi razziali e per gli assistenti universitari di cui ai due commi precedenti, sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Si prescinde da ogni limite di età nei confronti:

a) degli impiegati civili dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti dello Stato, degli operai permanenti dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e contemporaneamente non reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e per le foreste — Servizio I Divisione II - 00187 Roma,

via Carducci n. 5 - entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita o comprovata esclusivamente da bollo a data apposto a cura della direzione generale per la economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza;

2) il luogo e la data di nascita. I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione di detto limite;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e della Università presso la quale venne conseguito;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

10) l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, deve essere sottoscritta dal candidato; la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio e del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto ministeriale in base alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale nelle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse; di esso sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, nonchè alla visita medica di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte verranno sottoposti a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, prima della prova orale, ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia della amministrazione o da un collegio medico da essa nominato.

Saranno esclusi dall'ammissione alla prova orale, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano. Saranno in particolare esclusi gli affetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito e tutti quei candidati che non risultino comunque idonei al servizio forestale di montagna.

I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare o binoculare.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, l'indagine medica sarà volta a stabilire altresì se l'invalidità stessa possa essere di pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di coloro con i quali i candidati stessi, ad impiego conseguito, dovrebbero avere rapporti di lavoro.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno espressamente invitati a far pervenire al Ministero agricoltura e foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I - Divisione II, via Carducci, 5, 00187 Roma), entro il termine perentorio di 30 giorni, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza o precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi alla elevazione del limite massimo di età.

In particolare:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono, la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio il mod. 69 ter, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948 rilasciato dalla amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità, oppure il decreto di concessione della pensione. Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce della invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) i mutilati ed invalidi civili presenteranno un certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

d) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate, la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 400, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dello ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso (pei combattenti ed assimilati dell'ultima guerra il documento recherà data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare in originale o copia autenticata;

e) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

f) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

g) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e

le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

l) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

m) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 devono produrre una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

n) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al Trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400; per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza o coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato devono produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, rilasciata dalla competente Autorità;

z) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato, un certificato in tal senso rilasciato su carta da bollo da L. 400 dall'amministrazione di dipendenza.

Ogni altra qualità che a norma delle disposizioni vigenti costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante presentazione di documenti idonei.

Il termine di 30 giorni per la presentazione di detti documenti decorre dalla data di avvenuto ricevimento dall'invito a presentarli, che sarà trasmesso in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Art. 8.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con proprio decreto approva la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame; e, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore degli aventi diritto, nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I - Divisione II - 00187 Roma, via Carducci, 5) entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni, a pena di decadenza, i documenti appresso elencati.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati allo estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata dal notaio. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 400, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare, di quest'ultima categoria, presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune; oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400, ed il titolo di studio.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 400, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la loro qualità e la loro buona condotta.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, potranno produrre copie di tali documenti od

atti autenticati dagli stessi uffici pubblici o anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi potranno inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli. I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

All'accertamento del requisito della buona condotta l'amministrazione provvede d'ufficio.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina, a norma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 11.

L'amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare un apposito corso di specializzazione in materie forestali ai vincitori del presente concorso laureati in scienze agrarie od ingegneria civile.

Durante il periodo di frequenza del corso nessuna speciale indennità competerà agli interessati, ai quali faranno carico le eventuali spese per tasse, contributi di laboratorio ed acquisto libri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti addì 31 *marzo* 1969
Registro n. 5 *Corpo Forestale dello Stato, foglio n.* 225

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1) Ecologia, selvicoltura generale e selvicoltura speciale;
2) Economia ed estimo forestale;
3) Sistemazione e rimboschimento di terreni montani;
4) Costruzioni rurali e stradali. Segherie e teleferiche;
5) Alpicoltura;
6) Legislazione forestale e montana.

Le tre prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4); la prova orale su tutto il programma.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400, al

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I - Divisione II, via Carducci, 5 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . . (provincia . . . . .), via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (vedi nota n. 4);

f) eventuali servizi resi presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

. . . ., addì . . . . . .

(Firma) . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri;
da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate a mutilati ed invalidi di guerra; mutilato o invalido per servizio militare o civile;
perseguitato deportato od internato per motivi politici o razziali;
colpito da leggi razziali;
dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . . . in qualità di . . . . . . in servizio a . . . . . presso . . . . . . di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . . . . rilasciato il . . . . . .;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1200)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esame a quattro posti di ingegnere, nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo statuto giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Ritenuto che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1969, nella qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, può essere bandito un concorso per esame a quattro posti di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto l'art. 15, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quattro posti di ingegnere, nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti alla data del 31 marzo 1970:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria mineraria o civile o industriale conseguita nella facoltà di ingegneria o istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

b) siano nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1956, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

d) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, non oltre il 31 marzo 1970 tramite la università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma dello aspirante, di proprio pugno, che dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) il luogo e data di nascita;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

d) il titolo di studio, indicando l'università o l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;

e) la lingua estera (di cui all'art. 4 del presente decreto) nella quale intendono sostenere la prova;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, i cui singoli fogli dovranno essere muniti di marche da bollo da L. 400. Dette marche dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'amministrazione stessa su carta bollata dalla quale risulti se i candidati siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) attestato di continuato e lodevole servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata, da cui risulti anche la cattedra presso la quale l'aspirante è assistente ordinario;

3) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Programma d'esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

A) scienza delle costruzioni: elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; sistemi staticamente indeterminati; travi continue; sistemi reticolari, strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno; membrature in cemento armato;

B) meccanica applicata alle macchine, statica, cinematica e dinamica delle macchine; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi, cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misure del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici, macchine di sollevamento e di trasporto; macchine idrauliche, motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a scoppio ed a combustione interna; compressori e macchine operatrici ad aria compressa;

C) fisica tecnica: la trasmissione del calore, termometria, fondamenti di termodinamica generale ed applicata; cicli teorici di funzionamento delle macchine termiche, e delle macchine refrigeranti; produzione, utilizzazione, ricupero e controllo del calore; moto dei fluidi: impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento di aria; impianti di illuminazione;

D) elettrotecnica: leggi di Ohm, Joule e Kirchoff; ponte di Weatstone, condensatori; energia elettrostatica, magnetismo ed elettromagnetismo; curve di magnetizzazione e di isteresi; potenza dissipata per isteresi; sistemi monofase e polifase sinusoidali; collegamenti a stella e poligonale; correnti periodiche non sinusoidali; circuiti oscillanti, trasformatori; motori asincroni trifasi; alternatori trifasi, motori sincroni trifasi; macchine a corrente continua; motori a collettore a corrente alternata; conversione dell'energia elettrica; gruppo moto-generatore; convertitrice; raddrizzatori elettronici e termoionici; accumulatori; strumenti di misura industriali.

Impianti a bassa tensione; linee e cavi. Protezione degli impianti elettrici. Apparecchi di manovra;

E) nozioni di legislazione mineraria;

F) nozioni di statistica;

G) nozioni di diritto amministrativo;

H) lingua estera a scelta del candidato tra il francese, l'inglese e il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi e ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive della amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla commissione saranno inoltre aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 6.

Svolgimento della prova di esame

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Del diario della prova di esame è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Esito della prova di esame

La prova di esame non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 14 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegnere nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere (ex coeff. 271), con la decorrenza prevista dallo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

I vincitori che nei termini stabiliti non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1969

Il direttore generale: CANTAMAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1970
Registro n. 2, *foglio n.* 75

(1419)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centottanta posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centottanta posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali,trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato:

diploma di maturità classica o scientifica o corrispondente diploma di licenza liceale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, ovvero:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma di istituto commerciale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di perito industriale capotecnico, rilasciato dalla sezione industriale e artigiana di un istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purché rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre il titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950 numero 648.

8) Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, numero 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, numero 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri :

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato

su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da lire 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale;

Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro colonie, con particolare riferimento ai paesi di largo movimento commerciale - Centri e porti di notevole importanza commerciale);

Nozioni di statistica generale ed economica (e del commercio);

Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali commerciali e di navigazione;

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

L'esame orale è integrato da una prova di conoscenza della lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Art. 12.
Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei voti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili; all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto un trattamento economico ai sensi degli articoli 33 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1969

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1970
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 45

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a centottanta posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .
. . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . . li . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(1093)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame mediante colloquio a due posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C), riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Atteso che alla data del 30 novembre 1969, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, erano disponibili 11 posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve esser messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio a due posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica, ovvero del diploma di laurea in ingegneria di altro tipo purchè corredato del diploma di specializzazione postuniversitaria in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero del diploma di laurea in chimica o in fisica.

Inoltre, gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire a mezzo assicurata convenzionale o essere presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1970.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno presentate o che perverranno dopo il 31 marzo 1970.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1970. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con la qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità).

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame, debbono inviare con assicurata convenzionale o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale, divisione 2ª, sez. 1ª, via del Seminario, Roma, entro il termine di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova d'esame. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine della Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono stati iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

m) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria di essa.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*) ed *n*) e dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

s) le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono state iscritte nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale in competente bollo dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo;

u) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale personale dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

I concorrenti utilmente inclusi nella graduatoria definitiva saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 9) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione da cui i candidati dipendono, su carta da bollo, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1970), aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il candidato che sia in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrrà anche l'originale o la copia autentica del predetto diploma, in competente bollo;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria (per i soli candidati laureati in ingegneria);

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 117, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, saranno, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 7 gennaio 1970

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1970
Registro n. 4, foglio n. 313

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie.

I) *Fondamenti di elettrotecnica e di elettronica*:

1) Campi elettrici e magnetici.

2) Campo elettromagnetico rapidamente variabile. Equazioni fondamentali di Maxwell.

3) Grandezze alternative sinusoidali e grandezze alternative di forma qualsiasi.

4) Applicazione delle leggi e dei teoremi generali della elettrotecnica alla soluzione di problemi sui circuiti elettrici lineari a costanti concentrate.

5) Tubi elettronici a vuoto ed a gas.

6) Transistori.

7) Cenni sulla costituzione dei filtri elettrici.

8) Cenni sulla costituzione di circuiti raddrizzatori, amplificatori ed oscillatori.

9) Misure di tensione, di corrente, di potenza, ponti di misura; oscilloscopi.

10) Teoria generale dei trasformatori. Cenni sulle macchine asincrone e sui motori e generatori in corrente continua.

11) Cenni sulle macchine sincrone.

12) Problemi di alimentazione di apparecchiature elettroniche dalla rete di distribuzione, da batterie di pile ed accumulatori, da gruppi moto-generatori.

II) *Trasmissione ed elaborazione delle informazioni*:

1) Circuiti a costanti distribuite: linee elettriche omogenee. Equazioni della propagazione.

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.

3) Serie di Fourier e trasformata di Laplace.

4) Fondamenti della Teoria delle informazioni.

5) Rumore e distorsione.

6) Segnali modulati in ampiezza, in frequenza, ad impulsi ed a codice.

III) *Sistemi di comunicazioni elettriche*:

1) Segnali telegrafici, trasmettitori e ricevitori telegrafici.

2) Il segnale telefonico; l'apparato telefonico.

3) Reti telefoniche a commutazione manuale e automatica.

4) Il segnale televisivo; esplorazione e ricostruzione dell'immagine.

5) Trasmissione telefonica a grande distanza su linee, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali; sistemi a correnti vettrici; amplificatori controreazionati;

6) Irradiazione, propagazione, captazione di onde elettromagnetiche di diversa frequenza; antenne per microonde; guide d'onda;

7) Trasmettitori, radio elettrici; struttura generale; circuiti modulatori; amplificatori di potenza;

8) Ricevitori radio elettrici; struttura generale; amplificazione a frequenza intermedia; circuiti rivelatori;

9) Metodi di calcolo di strutture meccaniche per linee aeree e per antenne.

IV) *Elementi della teoria dei controlli automatici*: (Cenni sulla struttura dei sistemi a controlli automatici. Cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico. Generalità sull'automazione di processi operativi e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici).

V) *Elementi di contabilità generale dello Stato.*

VI) *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.*

VII) *Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.*

VIII) *Criteri di gestione dei servizi di telecomunicazione. Gestione diretta ed in concessione.*

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da lire 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . domiciliato a . . . . . . in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio a due posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'università di . . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e

del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349.

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . del corso di laurea di . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . . .;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'università di . . . . in data . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . (1);

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma . . . . (2)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati laureati in ingegneria.

(2) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(1237)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantasette posti di vice segretario in prova del genio civile

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quarantasette posti di vice segretario in prova del genio civile, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1969, n. 3420, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, con inizio alle ore otto, nei giorni 23, 24 e 25 marzo 1970.

(1629)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1970, **n. 6.**

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 4 del 27 gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata - tabella *A* - per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 140. — Quota regionale per coprire le spese, i contributi ed i sussidi da erogare per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 5 legge regionale 1° settembre 1962, n. 18) (vedi Uscite cap. 618) (da lire 160.000.000 a L. 180.000.000) . . . . . . L. 20.000.000

Cap. 143. — Assegnazione da parte della Regione di un fondo per provvidenze a favore dei ciechi civili (leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28, e 14 agosto 1967, n. 17) (vedi Uscite cap. 625) (da L. 68.800.000 a L. 87.800.000) . . . . » 19.000.000

Cap. 149. — Quota regionale relativa a nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione (leggi regionali 4 ottobre 1965, n. 11, 18 agosto 1967, n. 20, 15 giugno 1968, n. 12, e 1° settembre 1969, n. 7) (vedi Uscite cap. 622) (da L. 287.500.000 a L. 347.500.000) . . . . L. 60.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 158. — Quota regionale per provvidenze relative alla realizzazione di impianti sportivi complementari all'attività turistica (legge regionale 1° settembre 1969, n. 8) (vedi Uscite cap. 628) . . . . » 50.000.000

Cap. 159. — Quota regionale per provvedimenti per l'acquisto e l'apprestamento di aree e nuclei di interesse industriale (legge regionale in corso di approvazione) (vedi Uscite cap. 629) » 1.000.000.000

Cap. 160. — Quota regionale per la corresponsione di indennità per i danni causati dalla selvaggina (legge regionale 16 novembre 1969, n. 12) . . . . » 8.000.000

Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione . . . . L. 1.157.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della Spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 197.000.000

In aumento:

Cap. 141. — Categ. III - Spesa per l'assistenza scolastica (legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14) (da L. 280.000.000 a L. 450.000.000) . . L. 170.000.000

Cap. 490. — Categ. X - Oneri per l'istruzione professionale (legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9) (da L. 1.450.000.000 a L. 1.477.000.000) . . » 27.000.000

Cap. 618. — Categ. XIV - Spesa per l'attuazione di provvedimenti per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, art. 5) (vedi Entrate cap. 140) (da L. 160.000.000 a lire 180.000.000) . . . . » 20.000.000

Cap. 622. — Categ. XIV - Spesa relativa a nuove agevolazioni per insediamenti industriali in Regione (leggi regionali 4 ottobre 1965, n. 11, 18 agosto 1967, n. 20, 15 giugno 1968, n. 12, e 1° settembre 1969, n. 7) (vedi Entrate cap. 149) (da L. 287.500.000 a L. 347.500.000) . . . » 60.000.000

Cap. 625. — Categ. XIV - Spesa per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra e di servizio e spese per gli accertamenti oculistici (leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28, e 14 agosto 1967, n. 17) (vedi Entrate cap. 143) (da L. 68.800.000 a lire 87.800.000) . . . . » 19.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 628. — Categ. XIV - Spesa per provvidenze relative alla realizzazione di impianti sportivi complementari all'attività turistica (legge regionale 1° settembre 1969, n. 8) (vedi Entrate cap. 158) . . . . » 50.000.000

Cap. 629. — Categ. XIV - Spesa per l'acquisto e l'apprestamento di aree e nuclei di interesse industriale (legge regionale in corso di approvazione) . . . . » 1.000.000.000

Cap. 630. — Categ. XIV - Spesa per la corresponsione di indennità per i danni causati dalla selvaggina (legge regionale 16 novembre 1969, n. 12) . . . . » 8.000.000

Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione . . . . L. 1.354.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1181)

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1970, n. 7.

Agevolazioni per i consorzi urbanistici comprensoriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del 27 gennaio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare il funzionamento dei consorzi previsti dall'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, nonchè per favorire la formazione dei piani comprensoriali, la Giunta provinciale è autorizzata — in aggiunta agli interventi già previsti dall'art. 48 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2 — a concedere contributi fino ad un massimo del 70 % delle spese che i consorzi dovranno sostenere per:

a) l'affidamento di consulenze o di incarichi per la progettazione dei piani comprensoriali;

b) l'affidamento di incarichi per il compimento di studi attinenti alla preparazione dei piani comprensoriali;

c) il personale tecnico, avente la funzione di collaborare con i progettisti o con i consulenti nella progettazione dei piani comprensoriali;

d) i direttori tecnici dei consorzi.

I contributi possono essere concessi anche in modo pluriennale ed in misura costante, per non più di tre anni.

Art. 2.

Per ottenere i contributi previsti dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, le domande dovranno essere corredate:

a) dalla deliberazione dei competenti organi del consorzio relativa all'affidamento delle consulenze o degli incarichi;

b) da uno schema di convenzione — approvato con la predetta deliberazione — nel quale siano fissati i compensi da corrispondere e le altre modalità ritenute opportune.

Qualora la corresponsione del compenso da parte del consorzio venga fissata in unica soluzione, il pagamento del contributo avverrà previa dichiarazione del presidente del consorzio, accertante la regolarità del lavoro svolto.

Qualora invece la corresponsione del compenso venga fissata secondo scadenze periodiche, il pagamento del contributo avverrà in due rate posticipate, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, previa presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 3.

Per ottenere i contributi previsti dalle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1, le domande dovranno essere corredate dalla deliberazione dei competenti organi del consorzio, relativa all'assunzione del personale o all'attribuzione dell'incarico al direttore tecnico, con l'indicazione dei relativi trattamenti economici annui.

Il pagamento del contributo avverrà in rate posticipate, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, previa dichiarazione del presidente del consorzio attestante l'avvenuta corresponsione del trattamento economico stabilito.

Art. 4.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 80.000.000 annui per la durata di anni tre a partire dall'esercizio finanziario 1969.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 80.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1971.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 80.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio 1969, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1969, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381. — Cat. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 80.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 333. — Cat. III - Agevolazioni per i consorzi urbanistici comprensoriali . . . . . L. 80.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1182)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.